

POLIZZA ALL RISKS

Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobileLotto 1

La presente polizza (CIG 7588591F62) è stipulata tra

Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. con sede in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena: 00337870406, iscritta al n.255969 del Repertorio Economico Amministrativo, Capitale sociale Euro 375.422.520,90 interamente versato - sito internet www.romagnacque.it PEC: mail@pec.romagnacque.it, in persona del Dott. Tonino Bernabè, domiciliato per la carica in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente per conto ed in qualità di Presidente della società, in virtù dei poteri delegati attribuiti con deliberazione n. 169 del Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2017di seguito nel presente atto denominata semplicemente anche "*Committente/Assicurato*";

e

Compagnia di Assicurazione

| |
|--------------|
| Nome |
| Via/Piazza |
| C.F / P. IVA |
| |

Durata del contratto

| | |
|---------------------|------------|
| dalle ore 24.00 del | 31/12/2018 |
| alle ore 24.00 del | 31/12/2021 |

Con scadenze dei periodi di assicurazione



Handwritten signature

successivi al primo fissati

| | |
|-------------------|-------|
| Alle ore 24.00 di | 31/12 |
|-------------------|-------|

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.8 Oneri fiscali
- Art.9 Giurisdizione e Foro competente
- Art.10 Conciliazione delle controversie
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.17 Clausola broker
- Art.18 **Tracciabilità dei flussi finanziari**- Privacy - Codice Etico e Modello 231
- Art. 19 Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1. Forma di copertura
- Art.2 Oggetto della copertura
- Art.3 Esclusioni
- Art. 4 Guasto Macchine
- Art. 5 Mancato Freddo

SEZIONE 4 DANNI INDIRETTI

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 - Esclusioni
- Art. 3 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata, obblighi di comunicazione.
- Art. 4 - Determinazione del danno
- Art. 5 - Assicurazione parziale
- Art. 6 - Limite massimo dell'indennizzo
- Art. 7 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
- Art. 8 - Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto



Art. 9 - Cessione o alienazione, fusione o scissione Art. 10 - Franchigia sulla Sezione Danni Diretti

SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1 - Spese di demolizione e sgombero
- Art.2 – Perdita pigioni
- Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.4 - Spese peritali
- Art.5 - Ricorso terzi
- Art.6 - Fenomeno elettrico
- Art.7 - Furto, rapina estorsione di valori
- Art.8 – Furto, rapina estorsione del contenuto
- Art.9 - Portavalori

- Art. 10- Inclusione nuovi beni
- Art. 11 Spese supplementari da danni indiretti
- Art. 12 Costi per il personale (assicurazione danni indiretti)

SEZIONE 6 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Mandato dei periti
- Art.5 Operazioni peritali
- Art.6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
- Art.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
- Art.8 Limite massimo di indennizzo
- Art.9 Pagamento dell'indennizzo
- Art.10 Indennizzo separato per ciascuna partita
- Art.11 Anticipo indennizzi
- Art.12 Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 7 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO PREMIO


- Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Criteri per l'applicazione delle franchigie e/o scoperti contrattuali
- Art.4 Disposizioni finale

SEZIONE 1 DEFIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1-Definizioni

Nel testo che qui segue, si intende per

| | |
|---------------|---|
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
| Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |




| | |
|---|--|
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
| Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
| Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Sinistro | L'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Sinistro Originario | L'evento dannoso che origina altri fatti dannosi conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Franchigia | La parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato. |
| Scoperto | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato. |
| Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| Annualità assicurativa o periodo assicurativo | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione. |
| Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati. |
| Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione. |
| Danni consequenziali | Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso ed indennizzabile ai sensi di polizza. |
| Danni indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
| Liquidazione del danno | La determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo |
| Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile (cd regola proporzionale), nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 7. |
| Primo Rischio Assoluto | Forma assicurativa che copre quanto assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione del disposto dell'art.1907(cd regola proporzionale) del Codice Civile nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 7. |
| Rischio locativo | le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, |

A



| | |
|---------------|--|
| | e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza; |
| Beni immobili | tutte le costruzioni, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra vari corpi, comprese le fondazioni, la pavimentazione, le recinzioni, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, inclusi gli impianti idrici ed igienici,. Rientrano nella presente definizione le opere murarie a completamento di tutti gli impianti quali a titolo esemplificativo dighe, serbatoi, pozzi, sorgenti, traverse, vasche, stazioni di sollevamento, gallerie di gronda e di derivazione. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Rientrano nella nozione, anche gli impianti fotovoltaici utilizzati dalla assicurata |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Beni mobili | Tutto quanto di proprietà della committente o dalla stessa assunto in comodato in uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura, ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, contenuto all'interno di immobili o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione. Rientrano in questa definizione, ad esempio: I Macchinari attrezzature arredamento: macchine, meccanismi, impianti, attrezzature, impianti di rilascio, impianti di trattamento delle acque, potabilizzatori e depuratori in genere, utensili, trasmissioni, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili, impianti di sollevamento, trasporto, peso e misura. Si intendono altresì inclusi, calcolatori, elaboratori elettronici e simili nonché accessori, conduttori esterni (cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno) mezzi e supporti di elaborazione dati, impianti di rilevamento per telecontrollo, sistemi di videoispezione e ricerca |

AJ



| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>perdite, ad impiego mobile, laboratori di analisi (chimici, biologici, applicazioni tecnologiche).</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre inclusi: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri, preziosi, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere é di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti di proprietà di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e/o terzi.</p> <p>Si intendono altresì inclusi, locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A..</p> <p>Il tutto ovunque nell'ambito dei limiti territoriali e/o del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.:</p> <p>Si intendono inclusi, altresì: impianti presenti nei Fabbricati (vedi definizione); impianti di processo o di automazione di processi anche non a servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, attrezzature elettroniche in genere ed apparecchi ad impiego mobile.</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati;, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Immobili", Reti di Acquedotto e Fognatura".</p> <p>Sono ricompresi, sempre a titolo non esaustivo, le Merci: ovvero, tutte le materie prime, le sostanze, i beni e i materiali occorrenti per l'attività dell'Assicurato, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito dei limiti territoriali e/o del rischio, all'aperto o al coperto, anche in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto.</p> <p>Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.</p> <p>Vi rientrano, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto).</p> |
| <p>Impianti fotovoltaici:</p> | <p>Gli impianti fotovoltaici, comprensivi di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuale impianto di videosorveglianza e di allarme)</p> |
| <p>Dipendenti</p> | <p>Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.</p> |

AY




| | |
|----------------------------|---|
| | <p>Sono parificati a dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea; |
| Reti | <p>canalizzazioni, condutture di adduzione dagli impianti di captazione e distribuzione dell'acqua potabile e ad uso industriale sino al confine di proprietà degli utenti, tanto interrati che fuori terra e compresi tutti gli organi ed i sistemi di manovra ed ispezione delle reti idriche ed in generale quant'altro a completamento del servizio acquedotto. Rientrano altresì nella definizione la rete di interconnessione dell'impianto Ravenna NIP2, le condotte forzate, le reti fognarie.</p> |
| | |
| Inondazioni e/o alluvioni | <p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</p> |
| Franamento | <p>il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni;</p> |
| Eventi Socio-politici | <p>Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.</p> |
| Terrorismo e sabotaggio | <p>Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.</p> |
| Eventi atmosferici | <p>Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi e compresi i danni derivanti da sovraccarico di neve. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla Violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.</p> |
| Evento sismico o Terremoto | <p>Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".</p> |
| Evento elettrico | <p>l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi,</p> |



| | |
|-----------------|--|
| | <p>con esclusione dei danni: o di usura o di carenza manutenzione; o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; o dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che, qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato</p> |
| Acqua Piovana | Danni che, senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia eventi atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti |
| Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
| Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppi di fiamma. |
| Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
| Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad alta velocità. |
| Implosione | Repentino schiacciamento, cedimento, rottura di corpi cavi per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna. |
| Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.. |
| Furto | <p>reato così come definito dall'art.624 del Codice Penale. Al fini della presente polizza viene considerato furto indennizzabile se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate :</p> <p>a) violandone le difese esterne mediante : 1. rottura o scasso, 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari; c) mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.</p> <p>Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) punto 1.</p> <p>Sono parificati ai danni del furto o della rapina i guasti e i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.</p> |



| | |
|---------------------------|--|
| Rapina | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale o più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette recarsi nei locali assicurati. |
| Estorsione | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
| Conduttori esterni | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno. |
| Guasto macchine | <p>Tutti i danni derivanti da guasti e/o rotture ai macchinari assicurati originati da fenomeni di natura meccanica e/o elettrica e/o elettronica interna (inclusi quelli di cui alla clausola 'fenomeno elettrico'), compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negligenza, imperizia, errori degli addetti, errata manipolazione; - vizio intrinseco; - errore di progettazione e/o montaggio; - difetto e/o errore di fusione, costruzione, materiale; - incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; - corpi estranei. <p>Non sono in ogni caso considerati 'Guasto macchine' (e rientrano quindi nelle altre coperture di polizza) l'incendio, l'esplosione, lo scoppio, l'implosione, il colaggio di impianti di estinzione, la fuoriuscita di fumo e/o liquidi da impianti e/o condutture, la alterazione di sistemi di controllo e tutti gli altri danni alle cose assicurate garantiti dalla presente polizza e non rientranti nella presente definizione</p> |
| Attrezzature elettroniche | <p>Hardware per elaborazione dati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione. • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti di illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • Apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all'esterno per naturale destinazione. • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte. |



| | |
|------------------------------|---|
| Apparecchi ad impiego mobile | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
| Dati | Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
| Programmi | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. |
| Supporto dati | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
| | |

Art.2 - Attività e caratteristiche del rischio

Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna; la Società opera secondo il modello in house providing.

Essa svolge, a titolo non limitativo, le attività di: progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.); di finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (Pdl) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale; vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali; tutte le ulteriori attività indicate nello statuto istituzionalmente devolute agli enti soci, comprese quelle di carattere preliminare, complementare e accessorio.

AY



La garanzia è quindi operante per tutte le attività previste ed indicate nel certificato CCIAA o competenze istituzionalmente previste o ad essa attribuite o, comunque, previste dallo statuto e consentite dall'ordinamento giuridico, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti, o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzo per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- e) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od Immobili) in sua disponibilità ad imprese l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati ed impianti è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi; La società si impegna a fornire la copertura assicurativa prevista comunicazione anticipata alla società stessa. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pie d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1-Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti per dolo possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa "cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C., e, in deroga al medesimo articolo 1897 c.c., rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.



Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto dal presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Se il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza, fermo restando che non è consentito alla Società assicuratrice, inviare disdetta/recesso, solo per una delle garanzie previste .

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora semplice richiesta e senza alcuna eccezione, a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Tracciabilità dei flussi

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Viene riconosciuto al Contraente per eventuali rate successive, un periodo di mora di 60 giorni; se il Contraente non paga il premio entro tale termine l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello in cui è dovuto il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .

Qualora la Società non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a

pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.5- Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo

Art.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere approvate per iscritto.

Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker e/o alla società.


Art.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi ai premi, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Giurisdizione e Foro competente

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione della presente polizza si applica la Legge italiana ed è competente esclusivamente la Giurisdizione Italiana e l'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente o in alternativa l'Assicurato.

Art. 10 - Conciliazione delle controversie



Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia con sede ove ha sede il Contraente o in alternativa l'Assicurato, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Si precisa che il ricorso alla mediazione potrà essere esercitato nei soli casi di legge.

Art.11 - Interpretazione del contratto

In caso di divergenza sull'interpretazione di quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza, si conviene fra le Parti che varrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art.12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, compatibilmente con gli obblighi di sicurezza degli impianti e dei siti sensibili a cui il contratto è sottoposto per legge.

Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo, si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.



Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni da ciascuna scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato ed indicato nella offerta.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Compagnia assicuratrice che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con la sola Delegataria; è fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società e per l'eventuale vacanza del broker.

Art. 17 - Partecipazione in Associazione temporanea

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante



Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art.18 - Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza a Willis Italia S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che l'eventuale pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Si prende atto inoltre che l'opera del broker viene remunerata separatamente e direttamente dal Contraente, pertanto rimane inteso che il servizio assicurativo si deve intendere al netto di oneri di intermediazione. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

Art.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari– Privacy – Codice Etico e Modello 231

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

AV



Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Ai fini dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 la società, inoltre, prende atto di avere ricevuto l'allegata Informativa (Allegato E) da parte della assicurata/committente nonché di avere preso visione del Codice Etico e del Modello 231 della medesima committente, la cui violazione costituisce risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 19: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

Art. 20 Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell'applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo. La Società rinuncia inoltre al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1- Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successive Sezioni sono prestate a valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie

Art.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, sia diretti che "conseguenziali", totali o parziali, causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione. Pertanto, la presente polizza opera a parziale deroga del disposto del I comma dell'art. 1900 CC, salvo il caso di Dolo.

La Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.



LOTTO 1

La società risponde altresì dei guasti e danni cagionati per ordine delle autorità, nonché quelli cagionati dall'assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare e/o ridurre l'evento dannoso, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

A titolo esemplificativo e non limitativo, i danni risarcibili possono derivare da:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- f) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
- g) rottura accidentale di lastre,
- h) eventi socio-politici,
- i) eventi di sabotaggio e di terrorismo,
- l) eventi atmosferici,
- m) eventi sismici e terremoto,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) eventi elettrici,
- x) mancato freddo,
- y) Guasti macchine,
- z) furto, rapina, estorsione

Art.3 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

- a) conseguenti ad inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale
- b) eventi sismici e terremoto:

la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di eventi sismici e terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro.

Nell'ambito di questa garanzia, la Società non risponde dei danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- c) eventi socio politici: nell'ambito di questa garanzia, la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali a tali eventi compresi i danni derivanti da atti di sabotaggio e terrorismo, con la sola esclusione dei danni derivanti da atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- d) eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia, la Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, mareggiate penetrazioni di acqua marina;

A



LOTTO 1

e) più in generale, sono esclusi dalla garanzia i danni dipendenti da eventi verificatisi in occasione di:

- trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza del fabbricati del Contraente;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a :

1) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;

2) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

3) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

e-, costruzione o demolizione di fabbricati;

-4) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

-5) errori di lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;

-6) dolo del Contraente/Assicurato o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;

7) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);

8) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro"

9) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero subito dalle merci in refrigerazione;

10) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche a meno che non siano provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

11) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;

12) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

13) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

f) la Società, infine, non è obbligata ad indennizzare danni subiti da:

1. gioielli, pietre e metalli preziosi;

2. le opere d'arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente o da terzi e ciò limitatamente alle garanzie prestate con tale polizza.

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.



Art. 4 Guasto macchine

A precisazione dell'art. 2 della presente sezione, sono assicurati guasti/o rotture degli enti mentre gli stessi sono in funzione o fermi, sono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulizia, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o sono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Ai fini della presente condizione si intendono esclusi i danni (in aggiunta alle ulteriori esclusioni di polizza):

- 1) causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza
- 2) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- 3) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, accumulatori elettrici e quanto altro di simile, a fluidi in genere, salvo che tali enti siano danneggiati in conseguenza di maggior evento previsto dalla presente clausola che abbia interessato altri beni assicurati con la presente clausola;
- 4) causati da volontaria inosservanza da parte dell'Assicurato delle prescrizioni del costruttore per l'esercizio e uso.
- 5) Deperimento o logoramento , qualora tali circostanze siano conseguenza naturale dell'uso, del funzionamento o causati dagli effetti prodotto anche da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola partita direttamente colpita.

Nel caso da uno degli eventi previsti dalla presente clausola derivasse incendio, esplosione, scoppio o altro evento non escluso dalla presente polizza, ai danni così derivanti non si applicheranno le franchigie né i limiti di indennizzo previsti per la presente clausola

E' consentita alla Società la facoltà di esercitare il diritto di surroga sul costruttore e/o fornitori terzi per i danni di cui essi debbano rispondere per legge o per contratto.

La garanzia s'intende prestata nei limiti previsti alla scheda 'Limiti di indennizzo'.

Specifiche condizioni per la garanzia Guasto Macchine:

a) Degrado trasformatori

In caso di danno a trasformatori e ad alternatori che siano in esercizio da oltre dodici anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno e frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, con il massimo del 50%

b) Danni alle Turbine a gas

eventuali danni alle palettature saranno indennizzati con l'applicazione del degrado d'uso, con il massimo del 50% di degrado.

c) Manutenzione preventiva

E' condizione necessaria per l'indennizzabilità che qualsiasi impianto, macchinario o

LOTTO 1

attrezzature facente parte della proprietà assicurata sia sottoposta a manutenzione in base alle raccomandazioni dei fornitori o produttori di tale impianto, macchinario od attrezzatura. La manutenzione comprende:

1. controlli di sicurezza
2. manutenzione preventiva
3. rettifica di perdite, danni o guasti derivanti dal normale funzionamento, usura ed invecchiamento comprendente la riparazione di componenti, moduli o parti.

Ai fini della presente garanzia "Guasto Macchine", si precisa che degli impianti sopracitati fanno parte anche turbine, generatori, condensatori, opere murarie e strutturali, impianti e apparecchiature ausiliarie, di comando, di controllo, di segnalazione e in genere ogni e qualsiasi parte o componente ad essi relativa, ovunque dislocata nell'ambito delle ubicazioni assicurate.

Art. 5 Mancato Freddo

Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella sezione 7, i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

☐ mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;

☐ fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti:

a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:

1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;

2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;

3. nei sistemi di adduzione dell'acqua potabile o grezza o di adduzione delle altre sostanze utilizzate allo scopo e/o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

SEZIONE 4 – DANNI INDIRECTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRECTI

Definizioni valide per la Sezione Danni Indiretti



Ad integrazione di quanto previsto nelle Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese di manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

Margine di contribuzione: la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta.

Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata, svolta nel luogo indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.

Somma assicurata: la cifra indicata a tale titolo in polizza e che deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, a parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti


- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle Rimanenze;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

a seguito di sinistro indennizzabile secondo i termini previsti dalle Norme che regolano la Sezione Danni Diretti della presente polizza.

Art. 2 - Esclusioni

A) Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
2. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali e scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;



3 guasti ai macchinari e/o apparecchiature elettroniche;

B) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da :

3. dolo del Contraente o dell'assicurato , dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori
4. mancata disponibilità , da parte dell'assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
5. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti

Art. 3 - Somma assicurata – Percentuale “convenzionale”

Si conviene tra le Parti che l'assicurazione è prestata fino a concorrenza di un importo pari al **20% del fatturato** (da intendersi quale “margine di contribuzione” convenzionalmente stabilito tra le Parti), al lordo di fatturazioni infragruppo, realizzato dall'Assicurato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente polizza (o di rinnovo se trattasi di annualità successiva alla prima).

La garanzia di cui alla presente condizione non è soggetta a regolazione del premio al termine dell'annualità assicurativa ed è prestata senza applicazione della “Regola proporzionale”

In caso di sinistro l'effettivo 'indennizzo pagabile verra' determinato secondo le modalità previste in polizza, inclusi gli eventuali “aggiustamenti” e le altre condizioni relative alla Sezione “Danni da interruzione d'esercizio, fermo che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4 - Determinazione del danno


L'ammontare del danno si determina:

a) *relativamente alla perdita del Margine di contribuzione*: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;

b) *relativamente alle spese supplementari*: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.



Art. 5 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Art. 6 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di cui all'art. 3 della presente Sezione di Polizza, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in scheda di polizza con riferimento alla presente Sezione non superiore al 20% (ventipercento) della somma stessa.

Art. 7 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Art. 8 - Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Art. 9 - Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 - Franchigia sulla Sezione Danni Diretti

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Danni Diretti della presente polizza fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall'art. 1 della presente Sezione Danni Indiretti che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del sinistro a termini della Sezione Danni Diretti.

SEZIONE 5 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alle Sezioni 3 Rischi Coperti e 4 Danni Indiretti)

Art.1 - Spese di demolizione e sgombero



La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presunta polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" :

a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o, autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art.2 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda Sezione 7 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base alle altre sezioni della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, con i limiti di indennizzo previsti nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art.4 – Spese Peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati ai sensi della presente polizza nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "spese peritali"

Art.5 - Ricorso terzi



La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 7, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

-a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Non sono comunque considerati terzi :

-il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

-il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

-le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'assicurato stesso.

Art.6 - Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

a) causati da usura, o da carenza di manutenzione;

b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli del quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art.7 - Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, anche iniziata all'esterno del locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano in essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

Art.8 – Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina,

la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida,

vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% (ventipercento).

Art.9 - Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.



Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere .

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7 sotto la voce "Portavalori".

Art. 10 Inclusione nuovi beni

Le variazioni di rischio intervenute in corso di contratto, per effetto di ingresso in copertura di nuovi beni (fabbricati, impianti e contenuto), non comportano obbligo di comunicazione con l'assicuratore quando il valore complessivo di ogni singola ubicazione è inferiore a € 10.000.000,00

Art. 11 Costi per il personale (assicurazione danni indiretti)

La Società si obbliga ad indennizzare i costi per il personale, sempre che non rientrino tra quelli indennizzabili con la Sezione Danni Diretti e sempreché l'Assicurato non sia potuto ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni.


Art. 12 - Assicurazione con dichiarazione di valore

L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite tutte, (tranne "Ricorso Vicini e/o Terzi" e merci) comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti, attrezzature, arredamento (anche all'aperto), modelli, stampi e simili enti costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con criteri indicati nelle Condizioni Particolari (Articolo "Assicurazione del costo di ricostruzione e/o rimpiazzo – Valore a Nuovo") da una **Società terza di stima** dei beni aziendali (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

Limitatamente alle partite sopraindicate ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazioni, salvo le eccedenze di valore superanti il 30%. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'Art.1908 II) comma del C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda la predetta applicazione della "Regola Proporzionale".

L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria successivamente al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore sopra indicato. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in "valori assicurati" come segue:

- 1) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopra menzionate;



- 2) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazioni preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dall'Assicurato ed emessa e perfezionata la relativa appendice da parte della Società;
- 3) per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, l'Assicurato non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti di assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma.

Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato.

Con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti, circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% per la quale, vista l'assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso,

La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

La presente convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso di 30gg da darsi con lettera raccomandata; in caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

Se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto d'aggiornamento la Società delegataria emetterà l'appendice di regolazione del premio, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 90 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato in detto termine, la presente Convenzione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale la presente appendice non comporta altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

SEZIONE 6 GESTIONE SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile.
- 2) entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il contraente deve altresì:



- a) per sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- b) conservare fino a verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da

altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.


Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art.4- Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e



non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui ai numeri 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di distruzione:

- per i fabbricati, impianti, reti acquedottistiche e fognarie il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili;
- per i beni mobili, ivi compresi i veicoli, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure, equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili;
- per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati
- per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

c) relativamente ai macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, etc, resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.



d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo e il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti riel disposto del primo comma dell'art.1908 del C.C..

f) per i danni, derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.

g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle Informazioni

h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre allo spese di ripristino, anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato.

i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'Indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre allo spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, od alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque h), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tati partite deficitarie, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art.7-Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione (Determinazione del danno Valore a nuovo) e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art.8 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Art.9 – Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione, parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.

Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo assicurato.

Art.10 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene, fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 11 – Anticipo indennizzi

L’Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l’ammontare del sinistro superi sicuramente l’importo di Euro 500.000,00


L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l’Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 20% (ventipercento) dell’importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

SEZIONE 7 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

| Partita | Enti assicurati e reti | Somme Assicurate in € | Tasso lordo % | Premio Lordo Annuo |
|---------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Beni Immobili come da stima | □ 450.021.300,00 | | |
| 2 | Beni Mobili) | □ 164.069.000,00 | | |
| 3 | Reti | □ 284.906.200 | | |
| 3 | Impianti fotovoltaici | □ 1.347.400,00 | | |



LOTTO 1

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 4 | Margine di contribuzione annuo | - □ 9.000.000,00 (forma fissa) | | |
| 5 | Ricorso terzi | € 5.000.000,00 | | |
| 6 | Furto/Rapina Contenuto | € 100.000,00 | | |
| 7 | Furto/rapina valori | € 10.000,00 | | |
| 8 | Portavalori | € 10.000,00 | | |
| | | | | |

Scomposizione del premio

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| Premio imponibile annuo | € | |
| Imposte | € | |
| TOTALE | € | |

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

| Limite | Importo |
|---|-----------------|
| Limite per sinistro e aggregato per anno, per tutte le sezioni: danni diretti | € 50.000.000,00 |
| Sottolimito danni indiretti per sinistro/anno: periodo di indennizzo 12 mesi | € 10.000.000,00 |
| Sottolimito danni diretti per sinistro/ Anno Diga di Ridracoli | € 30.000.000,00 |

Si precisa che la polizza prevede una doppia franchigia come di seguito precisato

Art. 2.1 - Franchigia Frontale

- € 5.000,00 quale franchigia frontale per tutti gli enti assicurati aventi valore da stima inferiore ad €400.000,00;
- € 30.000,00 quale franchigia frontale per tutti gli enti assicurati(compresa Diga di Ridracoli) avente un valore da stima pari o superiore ad € 400.000,00;
- franchigia frontale di 3 giorni su 360 giorni lavorativi per i danni indiretti ,

LA SOGLIA DI FRANCHIGIA E' RIFERITA AL VALORE DEL SINGOLO ENTE COLPITO DAL SINISTRO. NEL CASO IL SINISTRO COLPISCA UNA PLURALITA' DI ENTI, SI FARA' RIFERIMENTO ALL'ENTE AVENTE VALORE PIU ELEVATO

Quanto sopra ad esclusione delle garanzie e casi sotto riportati:

Art. 2.2 – limiti di indennizzo – scoperti e franchigie diversificate.

| Garanzia | Limiti di indennizzo combinato danno diretti e indiretti per sinistro e per anno | Scoperto e/o franchigia Danni diretti |
|----------|--|---------------------------------------|
| | | |

LOTTO 1

| | | |
|--|---|--|
| Eventi socio-politici | € 10.000.000,00 con il limite del 50% del valore per singolo fabbricato e contenuto | Scoperto 10% con franchigia diversificata come al punto 2.1 |
| Terrorismo e sabotaggio | € 10.000.000,00 con il limite del 50% del valore per singolo fabbricato e contenuto | Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00 |
| Eventi atmosferici – Danni da bagnamento, allagamenti | € 10.000.000,00 con il limite del 70% del valore per singolo fabbricato e contenuto | Scoperto 10% con applicazione di franchigia diversificata prevista al precedente punto 2.1 |
| Inondazioni, alluvioni, Allagamenti | € 20.000.000,00 con il limite del 50% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto | 10% minimo € 30.000,00 |
| Terremoto | € 20.000.000,00 con il limite 50% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto | Scoperto 10% con il minimo di € 30.000,00 |
| | | |
| Spese demolizione e sgombero | € 1.000.000,00 | 5.000,00 |
| Sovraccarico neve | € 5.000.000,00 con il limite del 50% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto | Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 |
| Perdita Pigioni | Massimo 10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate. | Nessuno |
| Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 200.000,00 | Nessuno |
| Spese peritali | € 100.000,00 | Nessuno |
| Ricerca e riparazione danni da acqua condotta | € 50.000,00 | € 1.000,00 |
| Fenomeno elettrico | € 150.000,00 per sinistro/ € 500.000,00 per anno | € 2.500,00 |
| Danni ad apparecchiature elettroniche, diversi da altri eventi elencati | € 500.000,00 | € 1.000,00 |
| Danni ad apparecchi ad impiego mobile | € 50.000,00 | € 500,00 |
| Guasto macchine | € 100.000,00 | € 2.500,00 |
| Danni conseguenti a movimentazione di beni mobili all'interno dei fabbricati | € 100.000,00 | € 5.000,00 |
| Spese supplementari da danni indiretti | € 1.000.000,00 | Nessuno |



| | | |
|---|--------------|-------------|
| Danni consequenziali | € 300.000,00 | Nessuno |
| Furto, Rapina, Estorsione di Valori | € 10.000,00 | € 1.500,00 |
| Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto | € 100.000,00 | € 1.500,00 |
| Portavalori | € 10.000,00 | € 1.000,00 |
| | | |
| Collasso strutturale | € 150.000,00 | € 5.000,00 |
| Cedimento, franamento e smottamento del terreno | € 30.000,00 | € 10.000,00 |
| Opere di fondazione | € 100.000,00 | € 2.500,00 |
| Archivi e supporto dati informatici | € 150.000,00 | € 1.000,00 |

Art. 3 - Criteri per l'applicazione delle franchigie e/o scoperti contrattuali

Qualora per un medesimo sinistro siano applicabili diverse franchigie e/o scoperti, imputabili a più eventi dannosi, conseguenti o collegati o concomitanti o indiretti, nel calcolo dell'indennizzo sarà applicato un solo scoperto o una sola franchigia, ovverosia quella applicabile al sinistro originario (def.). In caso di difficoltà di attribuzione del sinistro originario verrà applicata la franchigia minore tra quelle applicabili. La franchigia danni indiretti verrà applicata sull' indennizzo calcolato per il margine di contribuzione, mentre per le spese supplementari da danni indiretti non verrà applicata alcuna franchigia.

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

